

**Esito di richiesta di Autorizzazione**

(art.11, comma 3 L.394/91)

N° 41

Del 01/03/2022

Oggetto: PASSAGGIO 4^A TAPPA DELLA 57^A EDIZIONE DELLA CORSA
CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO
Pr. 83/2022**IL DIRETTORE**

Vista l'istanza della RCS Sport, acquisita al protocollo del Parco n. 718 del 25/01/2022, con cui si chiede l'autorizzazione al passaggio della 4^a tappa della 57^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico".

Preso atto che:

- il passaggio della corsa ciclistica avverrà sulla strada Salaria n. 4, quindi transitando per alcuni tratti all'interno del perimetro del Parco.
- È previsto il sorvolo della corsa con due elicotteri che nel tratto ricadente nel territorio del Parco si manterranno ad una quota di 2000 ft AGL.

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Verificato che dallo svolgimento delle suddette attività non deriveranno incidenze significative al sito Natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto";

Accertato che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare ai sensi del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i., la RCS Sport all'organizzazione e svolgimento della 4^a tappa della 57^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" relativamente al tratto ricadente nel Parco.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del DPR 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- dello Statuto del Parco;
- del Dlgs n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE L'AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 e del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.) alla RCS Sport per l'organizzazione e lo svolgimento della 4^a tappa della 57^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" prevista per il giorno 10 marzo 2022, relativamente al tratto ricadente nel Parco.

Lo screening di incidenza eseguito per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si è concluso con esito positivo accertando che dallo svolgimento delle attività non deriveranno incidenze significative per il sito Natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie in esso presenti.

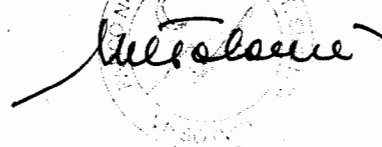
La presente autorizzazione si estende anche alla società *Elitellina Srl* per le previste attività di sorvolo con i due seguenti elicotteri: modello AS350B3 marche I-FEAL e I-CAVA.

L'attività di sorvolo dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per tutto il tratto riguardante il territorio del Parco il sorvolo si attesterà ad una quota non inferiore a 2.000 ft AGL, mantenendo la rotta sulla verticale della strada Salaria;
2. nel tratto tra Grisciano e Arquata del Tronto il sorvolo degli elicotteri dovrà essere limitato, nel tempo e nello spazio, allo stretto necessario per il trasferimento tra le due località, senza quindi effettuare manovre di volo a punto fisso.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 41

Del 01/03/2022

Oggetto: PASSAGGIO 4^A TAPPA DELLA 57^A EDIZIONE DELLA CORSA
CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO
Pr. 83/2022

Vista l'istanza della RCS Sport, acquisita al protocollo del Parco n. 718 del 25/01/2022, con cui si chiede l'autorizzazione al passaggio della 4^a tappa della 57^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico".

Preso atto che:

- è prevista la partecipazione di 175 ciclisti;
- il passaggio della corsa ciclistica avverrà il giorno 10 marzo 2022 sulla strada Salaria n. 4, quindi transitando per alcuni tratti all'interno del perimetro del Parco;
- è previsto il sorvolo della corsa con due elicotteri (modello AS350B3 marche I-FEAL e I-CAVA) che nel tratto ricadente nel territorio del Parco si manterranno ad una quota di 2.000 ft AGL, come comunicato dalla Società Elitellina Srl con nota prot. 027-OPS del 28/02/2022.

Visto il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.).

Rilevato che:

- le aree attraversate dalla competizione ciclistica ricadono nella zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990;
- secondo gli studi del Piano per il Parco tali aree ricadono in zona D "promozione economica e sociale" e in zona C "protezione";
- la gara attraversa altresì il sito natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto";

Visti i modelli di screening di valutazione di incidenza ambientale proponente trasmessi dalla società organizzatrice *RCS Sport* e della società incaricata per il sorvolo della gara *Elitellina Srl*.

Considerato che la gara ciclistica transita su strada asfaltata, senza quindi interessare ambienti naturali e seminaturali né habitat di interesse comunitario ovvero habitat di specie di interesse comunitario (allegati I e IV Direttiva 92/43/CEE e allegato I Direttiva 2009/147/CE).

Preso atto che il sorvolo nel tratto ricadente nel territorio del Parco avverrà ad una quota non inferiore a 2.000 ft AGL quindi ad un'altezza maggiore rispetto ai siti di nidificazione di Aquila reale di cui si ha conoscenza. Se la rotta di sorvolo si manterrà sulla verticale della strada Salaria si garantirà, inoltre, una distanza in linea d'aria di oltre 600 m da tali siti, sufficiente per non generare disturbo al rapace.

Visto il format per l'istruttoria valutatore di screening specifico acquisito al sistema di archiviazione Paleo al n. 204498 del 01/03/2022, nel quale si conclude che dallo svolgimento delle suddette attività non deriveranno incidenze negative significative al sito natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto".

Vista la Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art.11, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta, alla lettera a) "[...] il disturbo delle specie animali [...]" e, alla lettera h) "il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo".

Accertato che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Ritenuto quindi opportuno autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, la società RCS Sport e la società *Elitellina Srl* per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Preso altresì atto che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2 della L. 394/91.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del DPR 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i.;
- del DPR 357/97;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. n. 165/2001;

SI PROPONE

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, di rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, alla società *RCS Sport* per l'organizzazione e lo svolgimento della 4ª tappa della 57ª edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" prevista per il giorno 10 marzo 2022, relativamente al tratto ricadente nel Parco.

Lo screening di incidenza eseguito per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si è concluso con esito positivo accertando che dallo svolgimento delle attività non deriveranno incidenze significative per il sito Natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie in esso presenti.

Si propone, altresì, di estendere la presente autorizzazione anche alla società *Elitellina Srl* per le previste attività di sorvolo con i due seguenti elicotteri: modello AS350B3 marche I-FEAL e I-CAVA.

L'attività di sorvolo dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per tutto il tratto riguardante il territorio del Parco il sorvolo si attesterà ad una quota non inferiore a 2.000 ft AGL, mantenendo la rotta sulla verticale della strada Salaria;
2. nel tratto tra Grisciano e Arquata del Tronto il sorvolo degli elicotteri dovrà essere limitato, nel tempo e nello spazio, allo stretto necessario per il trasferimento tra le due località, senza quindi effettuare manovre di volo a punto fisso.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il collaboratore tecnico

Dott. Paolo Salvi

